

ACB

REGIONE SICILIANA – COMUNE DI UCRIA - PROVINCIA MESSINA
COPIA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°9 del Reg.	Approvazione regolamento comunale TARI- "Tassa rifiuti".
DEL 04/09/2020	

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 17,35 e seguenti, nella sala dei locali a piano terra della nuova struttura sita in via P. Bernardino del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale .

Alla seduta d'inizio in sessione ordinaria che è stata convocata a norma di legge, all'appello nominale risultano Presenti:

1) CASELLA ALICE	<i>Presente</i>
2) DI STEFANO ROBERTO	<i>Presente</i>
3) CALAMUNCI SONIA	<i>Presente</i>
4) SAUTA FABIO	<i>Presente</i>
5) ASTONE VINCENZO	<i>Presente</i>
6) ALGERI VINCENZO	<i>Presente</i>
7) ASTONE GIUSEPPE	<i>Presente</i>
8) LEMBO GIUSEPPE GIOVANNI	<i>Presente</i>
9) FARANDA DOMENICA	<i>Assente</i>
10) SCALISI ROSARIO	<i>Assente</i>

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 8 Assenti n. 2

- Presiede il Signor Di Stefano Roberto nella sua qualità di presidente del Consiglio Comunale
- Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano.

In rappresentanza della Giunta comunale partecipa il Sindaco Geom. Vincenzo Crisà , il Vice Sindaco Marzullo Signorino, l'Assessore Gurgone Gabriella Maria Carmela Tindara.

La seduta è pubblica.

Il Presidente invita il Consiglio C.le a trattare l'argomento di cui in oggetto posto all'ordine del giorno.

“Approvazione regolamento comunale TARI- “Tassa rifiuti”.-

- **Interviene il Sindaco il quale relaziona** brevemente in ordine alla proposta in discussione affermando che poco o nulla cambia rispetto al precedente regolamento (IUC). Adesso in forza delle nuove disposizioni legislative stante l'abrogazione della IUC necessita adottare distinti regolamenti tra cui quello della TARI ---
Interviene il Consigliere Lembo il quale chiede chiarimenti per quanto riguarda l'art. 2 che stabilisce la facoltà della proroga dei termini di pagamento alla giunta senza nessuna informativa al C.C/LE. Ritiene poco chiaro la parte del comma 2, lo stesso dicasi per l'art.8 e 9 e per quanto invece riguarda l'art. 15 al punto 3 osserva delle criticità.

A questo punto è seguita accesa discussione tra il Sindaco e il Consigliere Lembo che, a seguito del sovrapporsi dei coincitati interventi, al verbalizzante non è stato possibile comprendere il contenuto. Il Consigliere Lembo annuncia nome del gruppo consiliare di minoranza annuncia voto contrario.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire

Il Presidente in continuazione mette a votazione la proposta di che trattasi.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: Presenti 8 - Votanti 8- Favorevoli 7- Contrario 1 (Lembo Giuseppe).

Il presidente mette ai voti l'immediata esecutività della delibera

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: Presenti 8 - Votanti 8 - Favorevoli 7- Contrario 1 (Lembo);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente O.EE.LL.;

Con la superiore votazione espressa in modo palese per alzata di mano ed accertate nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'argomento di cui in oggetto, corredata del parere del Revisore, allegata alla presente e della quale fa parte integrante e sostanziale, per costituire, unitamente al presente dispositivo, l'intero atto deliberativo .
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI UCRIA
Città metropolitana di Messina

Area Contabile

Ufficio Tributi

**OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale concernente
“Approvazione Regolamento Comunale Tari - “Tassa Rifiuti”**

Premesso che:

- con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, c. 702, della citata L. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97;
- con il comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è stata abolita la IUC, fatta eccezione per la componente TARI;

Considerato che con Regolamento adottato con Deliberazione n. 20/2014 e sue modificazioni successive il Consiglio Comunale ha disciplinato l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel nostro territorio nelle componenti IMU, TASI e TARI;

Preso atto dell’abolizione delle componenti TASI e IMU della IUC;

Rilevata la necessità:

- di approvare un nuovo regolamento riferito esclusivamente alla TARI;

Riconosciuta in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 267/2000, la potestà regolamentare in materia di tributi locali statuita dal D.lgs 446/97;

Dato atto che il termine per l’approvazione del Regolamento TARI resta fissato al prossimo 31 luglio ai sensi dell’art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013 come modificata dal DI 124/2019;

Considerato che:

- a norma dell’art. 13 comma 15 del DI 201/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- a norma dell’art. 13 comma 15-ter del DI 201/2011 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del

federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Visto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile ;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente O:EE.LL;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della TARI
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze
4. Di dichiarare, con separata votazione , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134,c. 4, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Ucra....

Il Responsabile della TARI
F.to Dott. Vincenzo Algeri

Il Sindaco
F.to Geom. Vincenzo Crisà



COMUNE DI UCRIA

Provincia di Messina

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI – TASSA RIFIUTI".-**


**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

- SFAVOREVOLE

Ucria, 24.06.2020



Il Responsabile dell'Area Contabile

Rag. Rita Colantropo


In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

- SFAVOREVOLE

- Non necessita di parere , in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio.

Ucria, 24.06.2020



Il Responsabile dell'Area Contabile

Rag. Rita Colantropo

COMUNE DI UCRIA

Posta Elettronica cod. 4429 del 25.06.2020 (21:52:42)

PROTOCOLLO n.4213 / 2020 del 26.06.2020 (Arrivo)

Mittente: clelia.mogavero@pec.it

Destinatario: ucria.protocollo@pec.it

OGGETTO

Re: T. note per il parere.

TESTO

Da: "ucria.protocollo@pec.it" ucria.protocollo@pec.itA: "clelia mogavero" clelia.mogavero@pec.itCc: Data: Wed, 24 Jun 2020 10:58:26 +0200Oggetto: T. note per il parere.> In riscontro vostra pec si inoltrano pareri in allegato.Cordiali salutiIl Revisore Unico

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- parerealiquoteimu2020.pdf.p7m
- parereregolamentotari2020.pdf.p7m

COMUNE DI UCRIA

**Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 24/06/2020
avente ad oggetto "Approvazione regolamento Comunale Tari- taxa rifiuti"**

Il Revisore Unico,

- Esaminato lo schema di Regolamento suddetto predisposto dal Servizio Finanziario e proposto all'approvazione della Consiglio Comunale;
- Considerati i pareri tecnico e contabile entrambi favorevoli;

esprime,

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all'approvazione della delibera in esame.

Palermo, li 25/06/2020

**Il Revisore dei Conti
(firmato digitalmente)**

01/06/2020 10:00:00

COMUNE DI UCRIA



COMUNE DI UCRIA
Città metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**

In vigore dall'anno d'imposta 2020

INDICE

1. OGGETTO
2. VERSAMENTI
3. MODALITÀ DI RISCOSSIONE
4. LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE A TRIBUTO - PRESUPPOSTO
5. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO
6. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
7. ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
8. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
9. CATEGORIE DI TASSAZIONE
10. UTENZE NON DOMESTICHE
11. UTENZE DOMESTICHE
12. RIDUZIONI
13. RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE
14. DIVIETO DI ASSIMILAZIONE
15. RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
16. CUMULO DI BENEFICI
17. TRIBUTO GIORNALIERO
18. DICHIARAZIONE DI INIZIO E VARIAZIONE
19. RIMBORSI E COMPENSAZIONI
20. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
21. INTERESSI
22. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
23. COLLABORAZIONE TRA UFFICI
24. ENTRATA IN VIGORE
25. NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Ucria le modalità di applicazione della TARI – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

ART. 2 – VERSAMENTI

1. Il versamento della tassa annuale è effettuato in un massimo di tre rate, alle scadenze definite in sede di approvazione delle tariffe annuali; si riconosce alla Giunta Comunale, al verificarsi di situazioni particolari, la facoltà di prorogare tali termini di pagamento.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 3 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. La riscossione della TARI, dovuta in base alle autodenunce ricevute, avviene mediante invio/consegna al domicilio dei contribuenti per posta semplice, o tramite sistemi telematici, di un invito al pagamento che specifica le somme dovute, le scadenze dei versamenti e i codici per procedere al pagamento telematico.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o in solleciti successivi, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che intima le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con contestuale irrogazione della sanzione nella misura di legge.

ART. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti gli ambienti comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

ART. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO

1. Non sono soggetti a tassazione:
 - a. Gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, durante l'esecuzione dei lavori edilizi, da documentare mediante le previste comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al Comune, a condizione che non vi sia fruizione, neanche parziale, dell'immobile;
 - b. Le aree scoperte abbandonate o delle quali si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - c. Le aree scoperte impraticabili o intercluse o adibite al puro transito e manovra di veicoli o per la sosta gratuita;
 - d. Le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - e. I fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;
 - f. Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato

ART. 7- RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Relativamente alle utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 30%.
2. Tale abbattimento viene riconosciuto solo ed esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'abbattimento di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà richiesta tale agevolazione nella dichiarazione, successivamente completata con la documentazione di cui al comma 2. 4. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota

ART. 8- CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali tassati, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.

ART. 10 - UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Le modifiche al numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21 non applicabile retroattivamente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 1 componente.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.
8. Le pertinenze, in quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, sono da considerarsi parte integrante dell'abitazione, pertanto la loro superficie verrà sommata a quella della casa già soggetta a tassazione e la quota variabile della tariffa verrà applicata una sola volta al soggetto passivo intestatario della posizione tributaria.

ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione giustificativa come precisato dal successivo art. 21.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

ART. 12– RIDUZIONI

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
- 3 Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie *del 30%*
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo

ART. 13– RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Attività: ARTIGIANALE	Riduzione: 30 %
Attività: COMMERCIALE	Riduzione: 30 %
Attività: PROFESSIONALE	Riduzione: 20 %

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

ART. 14 – DIVIETO DI ASSIMILAZIONE

1. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, artigianali e industriali con superficie tassabile superiore a mq. 5.000 per unità immobiliare, pertanto gli stessi non possono essere conferiti al servizio pubblico ma devono essere smaltiti autonomamente a cura dei produttori con le modalità previste dalla legge.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 sono tenute a corrispondere all'Ente esclusivamente il 25% della quota fissa della tariffa.

ART. 15 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia

posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento della TARI.

Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.

Qualora l'Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

ART. 16 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali).

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO E DI VARIAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento, nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soli soggetti residenti.
6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno

successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata (indicazione estremi atto vendita, verbale di riconsegna chiavi al proprietario, disdetta forniture idriche ed elettriche).

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.
8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 19 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 20 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per l'anno d'imposta.

ART. 21 - INTERESSI

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua del 3%.

ART. 22- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

ART. 23 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la TARI, tutti gli uffici comunali sono tenuti a garantire l'accesso dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alle banche dati contenenti:
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, residenza e domicili della popolazione residente.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2020.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 507/1993 nonché della IUC relativamente alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

**** Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti: ****

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. n° 16/1963, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DI STEFANO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CASELLA ALICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune (www.comune.ucria.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Ucria li, _____

Il Segretario Comunale

f.to _____

Il Responsabile del Servizio

f.to Leanza Concetta

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ucria li, 04/09/2020

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Ucria li 04/09/2020

Il Segretario Comunale

f.to Stancampiano D.ssa Carmela